

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2188 DEL 27/11/2025

O G G E T T O

ACCORDO DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA NELL'AMBITO DELLE EPILESSIE FARMACORESISTENTI TRA L'AZIENDA U.L.SS. 8 "BERICA" E L'ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA" - SEZIONE SCIENTIFICA ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO "EUGENIO MEDEA" DI CONEGLIANO (TV). DURATA TRIENNALE CON DECORRENZA DALLA DATA DI ULTIMA SOTTOSCRIZIONE.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 2247/25

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

Con delibera ultima n. 18 del 13/01/2022, l’U.L.S.S. 8 Berica concludeva una convenzione con l’Associazione “La Nostra Famiglia, Sezione Scientifica Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Eugenio Medea” con sede a Conegliano (TV), C.F. e P.IVA n. 00307430132, per attività di collaborazione, nell’ambito delle epilessie farmaco resistenti, di personale medico e tecnico della U.O.S. di Epilessia e Neurofisiologia dell’Istituto, finalizzato alla realizzazione di specifici programmi nell’ambito delle attività cliniche specialistiche e di formazione per lo studio di pazienti con epilessie farmacoresistenti e per la pianificazione dei pazienti candidati a terapia chirurgica.

L’Associazione, con nota prot. 32008 del 26/03/2025, ha proposto all’U.L.SS. la prosecuzione del rapporto per un ulteriore triennio e a titolo gratuito.

Sulla richiesta sono stati acquisiti e sono agli atti i pareri favorevoli dei Direttori delle UU.OO.CC. di Neurochirurgia e di Neurologia dell’Ospedale San Bortolo, interessate alla convenzione, e il parere favorevole del Direttore della Direzione Medica Ospedaliera Distretto Est.

Nelle more della stipula, il Direttore dell’U.O.C. Pediatria segnalava quanto segue: *“Da alcuni anni abbiamo avviato una stretta collaborazione con i colleghi della Nostra Famiglia di Conegliano, con i quali discutiamo alcuni dei casi più complessi ed inviamo, su loro eventuale indicazione, ad un monitoraggio video-EEG prolungato presso la loro struttura. Negli ultimi due anni abbiamo riferito circa 10 pazienti. In considerazione della continuità di tale collaborazione, chiediamo che questa possa essere formalizzata in una convenzione in modo da rendere ufficiale le riunioni di consulto e discussione dei casi clinici”*.

Anche su questa richiesta è stato acquisito, ed è agli atti, il parere favorevole della Direzione Medica Ospedaliera Distretto Est.

L’Istituto è riconosciuto dalla DGR n. 614/2019 quale Centro di riferimento Regionale per l’Epilessia di livello III e ha tra le proprie finalità quella di sviluppare conoscenze e competenze nell’ambito della Neuroriabilitazione. Tale attività non configura un rapporto di lavoro subordinato con l’U.L.SS. che usufruisce delle prestazioni fornite dall’Istituto.

In ragione di quanto esposto, si propone pertanto di approvare l’accordo di collaborazione e consulenza nell’ambito delle epilessie farmacoresistenti tra l’Azienda U.L.SS. 8 “Berica” e l’Associazione “La Nostra Famiglia” - Sezione Scientifica Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Eugenio Medea” di Conegliano (TV), di durata triennale e con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione, così come precisato nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, l'accordo di collaborazione e consulenza tra l'Azienda U.L.SS. 8 "Berica" e l'Associazione "La Nostra Famiglia" - Sezione Scientifica Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Eugenio Medea", di durata triennale con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e alle condizioni e con le modalità precise nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la collaborazione da parte dell'Associazione viene resa a titolo gratuito e dunque dalla stessa non derivano costi a carico dell'U.L.SS.;
3. di incaricare il Direttore dell'U.O.C Neurochirurgia, il Direttore della U.O.C. Neurologia e il Direttore dell'U.O.C. Pediatria in veste di Responsabili scientifici, nonché la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, in veste di Responsabile amministrativa della collaborazione in argomento, per ogni relativo adempimento per quanto di competenza e secondo le funzioni e le responsabilità specificate in premessa;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito *internet* aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E

CONSULENZA NELL'AMBITO DELLE EPILESSIE

FARMACORESISTENTI

TRA

I'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia

Simionato

E

L'Associazione "La Nostra Famiglia" – Sezione Scientifica Istituto di Ricovero

e Cura a Carattere Scientifico "Eugenio Medea", di seguito denominata anche

"Istituto", con sede e domicilio fiscale in 22037 Ponte Lambro (CO), via don Luigi

Monza, 1 e sede operativa in 31015 Conegliano (TV), Via Costa Alta 37 - codice

fiscale e partita IVA, 00307430132 rappresentata dal Direttore Generale Regionale

dott. Andrea De Vido

PREMESSO CHE

a) con delibera n. 1391 dell'11/10/2018 l'U.L.S.S. concludeva una convenzione con l'Associazione La Nostra Famiglia, Sezione Scientifica Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Eugenio Medea", per attività di collaborazione nell'ambito del progetto denominato "Creazione di un Centro di riferimento regionale per la chirurgia delle epilessie farmacoresistenti, finanziato dalla Fondazione CARIVERONA per il periodo 1/09/2018 – 31/08/2020;

b) la collaborazione proseguiva senza soluzione di continuità fino al 24/03/2025 e a titolo gratuito a partire dall'anno 2022.

- c) l'Associazione, con nota prot. 32008 del 26/03/2025, ha proposto all'U.L.SS. la prosecuzione del rapporto per un ulteriore triennio e sempre a titolo gratuito;
- d) sussiste a tutt'oggi, da parte dell'U.L.SS., la volontà di avvalersi della collaborazione del personale medico e tecnico appartenenti alla U.O.C. di Epilessia e Neurofisiologia Clinica dell'Istituto per continuare l'attività di collaborazione nell'ambito delle epilessie farmaco resistenti con le UU.OO.CC. di Neurochirurgia e Neurologia dell'U.L.SS., finalizzato alla realizzazione di specifici programmi nell'ambito delle attività cliniche specialistiche, di formazione e di ricerca scientifica per lo studio di pazienti con epilessie farmacoresistenti e per la pianificazione dei pazienti candidati a terapia chirurgica;
- e) inoltre, sussiste la necessità di formalizzare con la stessa Associazione il rapporto di collaborazione già in essere tra l'U.O.C. e l'Associazione stessa per la discussione di casi pediatrici complessi e l'invio di pazienti presso la struttura della medesima per l'esecuzione di monitoraggio video-EEG prolungato prima dell'avvio dell'iter chirurgico;
- f) l'Istituto è riconosciuto dalla DGR 614/2019 quale *Centro di riferimento Regionale per l'Epilessia* di livello III e ha tra le proprie finalità quella di sviluppare conoscenze e competenze nell'ambito della Neuroriabilitazione;
- g) tale attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e la medesima attività non configura un rapporto di lavoro subordinato con l'U.L.SS. che usufruisce delle prestazioni fornite dall'Istituto.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

L’U.L.SS. intende avvalersi dell’attività di collaborazione da parte di specialisti esperti della U.O.C. di Epilessia e Neurofisiologia Clinica dell’Istituto, per l’approfondimento clinico di pazienti affetti da epilessia farmaco-resistente.

La presente convenzione prevede l’attività di collaborazione clinica da concordarsi fra il Responsabile della U.O.C. di Epilessia e Neurofisiologia Clinica dell’Istituto e i Direttori dell’U.O.C. di Neurologia, di Neurochirurgia e di Pediatria dell’U.L.SS. al fine di reclutare e studiare i pazienti da sottoporre al trattamento chirurgico per le epilessie farmacoresistenti.

Articolo 2 – Modalità di esecuzione

In riferimento all’attività svolta presso le UU.OO.CC. di Neurologia e Neurochirurgia, l’attività in argomento verrà assicurata dal personale medico e tecnico della U.O.C. di Epilessia e Neurofisiologia Clinica dell’Istituto, per 30 accessi presunti all’anno in presenza o a mezzo meet e si svolgerà come di seguito precisato:

a) presso l’U.O.C. di Neurologia dell’U.L.SS. programmati d’intesa tra il Direttore U.O.C. di Neurologia dell’U.L.SS. e il Responsabile U.O.C. di Epilessia e Neurofisiologia Clinica dell’Istituto della durata non superiore a n. 8 ore ciascuno, escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.

Il personale medico e tecnico dell’Istituto collaborerà con il personale della Unità Operativa di Neurologia dell’U.L.SS. per l’osservazione e lo studio pre-chirurgico non invasivo di pazienti affetti da epilessia farmacoresistente.

b) presso l’U.O.C. di Neurochirurgia dell’U.L.SS. programmati d’intesa tra il

Direttore U.O.C. di Neurochirurgia dell’U.L.S.S. e il Responsabile U.O.C. di Epilessia e Neurofisiologia Clinica dell’Istituto Medea della durata non superiore a n. 8 ore ciascuno, escluso il tempo necessario per la trasferta, fatta salva eventuale diversa esigenza.

Il personale medico e tecnico dell’Istituto collaborerà con il personale della Unità Operativa di Neurochirurgia dell’U.L.S.S. per l’osservazione e lo studio pre-chirurgico invasivo di pazienti affetti da epilessia farmacoresistente; tale attività verrà svolta esclusivamente presso l’U.L.S.S.

In riferimento ai pazienti in carico all’U.O.C. Pediatria, si stima invece che l’attività di discussione dei casi pediatrici complessi presso la struttura dell’Associazione riguarderà circa n. 15 pazienti all’anno.

Articolo 3 – Aspetti economici

Per l’attività di collaborazione effettuata dal personale medico e tecnico dell’Istituto, l’U.L.S.S. non corrisponderà alcun rimborso trattandosi di collaborazione offerta dall’IRCCS Eugenio Medea a titolo gratuito.

Articolo 4 – Trasmissione riepiloghi

L’U.L.S.S. e, in particolare, le UU.OO. coinvolte dal rapporto di collaborazione, dovranno trasmettere mensilmente alla Direzione Amministrativa di Ospedale all’indirizzo mail: sao@aulss8.veneto.it il riepilogo degli accessi effettuati con l’indicazione del giorno, ora di inizio e di fine servizio, il nominativo del/i Consulente/i.

Articolo 5 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

L’Istituto garantisce idonea copertura assicurativa per RCT professionale e/o altro per il proprio personale medico e tecnico impiegato nell’attività di collaborazione oggetto del presente accordo.

L’U.L.SS. dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.mi..

L’U.L.S.S. informerà gli operatori dell’Istituto dei possibili rischi ai quali saranno esposti nel corso delle attività che verranno svolte presso l’U.L.S.S. stessa e fornirà agli stessi i DPI eventualmente previsti per lo svolgimento della loro mansione.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile trattamento dati

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il titolare del trattamento dei dati relativi alla presente convenzione è l’U.L.SS..

L’U.L.SS., con atto separato, nominerà l’Istituto Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell’U.L.SS. e nel rispetto della precitata normativa in materia.

L’Istituto, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non

superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Restano in capo al Titolare del Trattamento dei dati personali, l'U.L.SS., gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003.

Nell'attività di collaborazione, lo scambio di dati personali e particolari dei pazienti, tra le Parti, avverrà tramite strumenti concordati dalle parti stesse, previo consenso da parte degli interessati qualora necessario raccolto dal Titolare del Trattamento e l'adozione di idonee misure di sicurezza da entrambe le Parti.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7 – Durata

Il presente accordo ha validità triennale con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato in seguito ad accordi fra le Parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS.. Non è ammesso il tacito rinnovo.

Articolo 8 – Codice Etico e responsabilità amministrativa delle persone

giuridiche (D. Lgs. 8/06/2001 n. 231), L. n. 190/2012, D. Lgs. n. 33/2013

L'Istituto dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e di aver debitamente formato il proprio personale in merito alle disposizioni di cui al D. Lgs 231/2001 e di aver istituito meccanismi di vigilanza e controllo idonei al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel summenzionato decreto. Il codice etico adottato dall'Istituto è

disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo: www.lanostrafamiglia.it.

Le parti dichiarano di rispettare e di non aver mai subito sanzioni inerenti alle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001 (per l'Istituto) e dalla L. n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013 (per l' U.L.SS.), né di avere a loro carico, allo stato attuale, alcun procedimento di cui alle normative sopra citate.

Ciascuna parte si impegna, altresì, ad informare l'altra parte in ordine ad ogni eventuale contestazione correlata agli ambiti di cui alle rispettive normative sopra citate, che dovesse essere mossa nella fase di esecuzione della presente convenzione e di eventuali successive proroghe.

Articolo 9 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 10 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Articolo 11 - Registrazione ed imposta di bollo

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS., ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale

a seguito dell'autorizzazione n. 15956/14 – Estensione autorizzazione per bollo sui contratti sottoscritti digitalmente – rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Vicenza 1. L'Associazione "La Nostra Famiglia" dichiara di essere esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.lgs. 3 luglio 2017, n° 117.

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 12 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì _____

per l'Associazione

per l'Azienda U.L.SS. n. 8

"LA NOSTRA FAMIGLIA"

"BERICA"

DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

REGIONALE

(Patrizia Simionato)

(Andrea De Vido)